REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NUORO

In composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tiziana Longu	Presidente
dott. Riccardo De Vito	Giudice rel.
dott. Salvatore Falzoi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n**. 8-1/2025** RG PU inerente alla domanda di liquidazione controllata proposta da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Pizza e Giuseppe Catapano

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve osservarsi che sulla presente istanza si può emettere sentenza senza procedere a fissazione di udienza. In virtù del rinvio di cui all'art. 65, comma 2, CCI, alla domanda di liquidazione controllata si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina del procedimento unitario finalizzato alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale. Tuttavia, in caso di istanza presentata dal debitore e in assenza di contraddittori specificamente indicati e/o inviduabili (non paiono tali i creditori pignoranti, i quali comunque conservano lo strumento del reclamo e, se fondiari, le prerogative di cui all'art. 41 TUB), si può omettere la fissazione dell'udienza (in questo senso, Trib. Genova, sent. 146 de 2023 e la conforme giurisprudenza di merito).

Sulla proposta oggetto del presente procedimento sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che il proponente [redacted] residente a Nuoro.

Sempre in ragione del carattere onnicomprensivo della disciplina del procedimento unitario, al procedimento di liquidazione controllata dal debitore deve applicarsi l'art 39, commi 1 e 2, CCI.

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769

Il debitore ha depositato le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo quinquennio e ogni altra documentazione utile a ricorstruire la situazione debitoria e patrimoniale. Risultanto acquisiti l'inventario dei beni mobili, elenco dei creditori, stato di famiglia, autocertificazione relativa agli atti dispositivi nei cinque anni antecedenti la proposizione dell'istanza.

Sussiste, come rilevato anche dall'OCC, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c., CCI, qualificabile nel caso di specie come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Le cause del sovraindebitamento del proponente sono da attribuire in parte all'esercizio della pregresso di attività di agente di commercio di prodotti alimentari svolta tra il 1995 e il 2015 e in parte (in misura prevalente) alla veste di fideiussore assunto nei confronti della [redacted] società di cui [redacted] era amministratore e socio unico, dichiarata fallita dal Tribunale di Nuoro in data 9 aprile 2015 e cancellata dal Registro Imprese in data 1à febbraio 2021. Anche tale società aveva come oggetto sociale il commercio all'ingrosso di carne fresca e surgelata. La crisi della società – e il conseguentemnte indebitamento di [redacted] quale fideiussore – è stata condizionata dalla revoca di importanti commesse da parte della LD Discount, circostanza che ha determinato la chisura di diversi punti vendita (cfr. p. 9 relazione OCC). Le revoche delle commesse – fattore esterno imprevisto – consentono di ritenere che, sotto il profilo del merito creditizio, il debitore deve consiedarsi diligente ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI.

Deve rielvarsi che risulta pacifico che l'amministratore di una società, qualora in condizione di sovraindebitamento, possa essere ammesso alla liquidazione controllata. Nel caso di specie, peraltro, il debitore ha correttamente incluso le obbligazione fideiussorie nell'ambito dell'esposizione debitoria. Neppure ostative, ai sensi dell'art. 268 e 269 CCII, le precedenti condanne (va osservato, comunque, che in relazione al reato di bancarotta è intervenuta ordinanza di estinzione del reato in data 27 marzo 2025).

Una rappresentazione plastica dello stato di sovraindebitamento è offerta dalla entità e composizione del debito, così come certificata dal gestore della crisi. L'ammontare complessivo dei debiti, così come elencati nel ricorso, è pari a €. 1.446.708,95.

L'esposizione debitoria è tale da acclarare la sopravvenuta incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte.

A fronte di questa posizione debitoria complessiva, l'attivo realizzabile è legato unicamente alla liquidazione del seguente patrimonio immobiliare: immobile sito in Comune di Budoni, via Pasteur 1 distinto al NCEU al Foglio 12, particella 3154, sub 14, Cat. A/10. IL bene è oggetto di esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Nuoro (RGE 36/2023, cui è riunita altra procedura) e ha un valore di stima parti a € 141.951,00.

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769

Per quanto sopra detto, ricorrendo i presupposti di legge, la domandata liquidazione controllata deve essere accolta.

In conclusione, infatti, va osservato che: il proponente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura regolatoria, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita; è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite; lo squilibrio sopra detto trova origine in finanziamenti fideiussori, peraltro concessi – a proposito di valutazione ex art. 269, comma 2, CCI, senza un'adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori.

Non risultano atti commessi in frode dei creditori nel quinquennio antecedente l'istanza. Dagli atti allegati, infatti, non consta che il debitore abbia compiuto atti di distrazione dell'attivo o reso più difficoltosa la ricostrazione del passivo o, ancora, concorso a determinare il sovraindebitamento.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, al quale, trattandosi di liquidazione del patrimonio senza apporto mensile, terminerà all'esito della liquidazione. Nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma, 2 lett. c), CCI poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Con riferimento ai crediti prededucibili, deve osservarsi che "solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori; sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata" (Trib Genova, sent. 146 del 2023).

Tale disposto di legge non può essere superato dall'accordo delle parti, verificandosi, in caso contrario, una alterazione della concorsualità.

PTM

Visto l'art. 125, comma 3, LF

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 270 CCI: - DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] - NOMINA Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito; - NOMINA come liquidatore l'attuale professionista già designato a gestore della crisi, dott.Giovanni Salvatore Gungui - ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi; - CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, per come specificato in parte motiva; - DICHIARA a far data dalla presente sentenza la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione, qualora in essere alla data del presente provvedimento; ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute; - DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese; - ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; - DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiiva (fino alla completa liquidazione del patrimonio messo a disposizione dei creditori), risulti escluso dalla liquidazione il reddito del proponente ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.900 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; - DISPONE che il liquidatore: - inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari alla durata della procedura e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale) e al registro della Conservatoria Immobiliare in ordine ai beni immobili; - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769

alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore; - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno; - con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Nuoro, 14 maggio 2025

Il giudice estensore — Il Presidente

Riccardo De Vito — Tiziana Longu

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769

Firmato Da: RICCARDO DE VITO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 137eed22cfc0450247e188ff6008e2f8
Firmato Da: LONGU TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a1c101f514afb301db6f78e1c36f769